



CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI COMUNALI

ART. 1 DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il servizio civico è svolto in forma volontaria e gratuita ed in quanto tale non può essere retribuita in alcun modo; investe, indicativamente, le attività di cui al successivo art. 4. e va a supportare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
3. E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile.
4. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento, tuttavia una volta intrapresa l'attività è tenuto a portarla a termine secondo gli accordi stabiliti, salvo situazioni di carattere eccezionali.

ART. 2 VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

1. La Città di Corigliano Calabro:
 - a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e civile e di partecipazione,
 - b) promuove, altresì, il contributo del volontariato al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali,
 - c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, feste, mostre, con il coinvolgimento dei volontari.

ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio cittadino, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nelle seguente aree:

- **AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA** relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, ecc. organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza,
 - **AREA CIVILE** relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa-scuola dei bambini, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio: vigilanza, manutenzione e tutela aree verdi, decoro urbano, piccoli lavori di manutenzione presso gli edifici ed impianti di proprietà e/o in uso al Comune (biblioteca, scuole, ...) ecc.,
 - **AREA GESTIONALE** relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle ad essa conferite.
2. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare assunzioni di responsabilità e rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire carenze di organico
 3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.
 4. I Responsabili dei vari settori interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio, delle disponibilità del volontario.
 5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione, all'albo di cui al successivo art. 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.

ART. 5 ISTITUZIONE DELL'ALBO DEL VOLONTARIATO

1. E' istituito presso l'Amministrazione Comunale un Albo, suddiviso per area di attività, nel quale i volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 4.

2. La gestione dell'Albo è affidata ad un responsabile unico per tutto l'Ente che curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi a titolo esemplificativo all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Albo stesso.

ART. 6

REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
 - c) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti penali pendenti e/o di condanne di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione.
 - d) residenza nel Comune di Corigliano Calabro;
 - e) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro condizione fisica.
3. Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di volontariato, potrà essere richiesto al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del progetto stesso nonché opportuno libretto sanitario nel caso in cui l'attività da espletare lo richieda espressamente.

ART. 7

ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Nella domanda di iscrizione il volontario è tenuto a fornire:
 - a) le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - b) autodichiarazione indicante l'assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - c) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo.

ART. 8

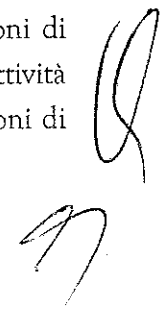
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dei volontari dall'Albo potrà avvenire per le seguenti cause:
 - rinuncia;
 - accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle loro attività;
 - mancato svolgimento delle attività;
 - rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità;
 - violazione dei principi normativi generali che regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

ART. 9

DISCIPLINA APPLICATIVA

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità sulla base di apposita valutazione effettuata dal Responsabile del settore interessato.
2. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale e per un tempo determinato, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.
3. Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ma si inserisce, in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.
4. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.
5. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.
6. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.
7. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e i volontari, questi e i Responsabili dei Settori interessati preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi. Tali accordi devono prevedere:
 - per l'Amministrazione:
 - a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
 - b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
 - c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

- d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- e) l'impegno a rimborsare ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Responsabile del progetto, direttamente connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie; al fine del rimborso dette spese dovranno essere adeguatamente documentate;
- f) il rilascio dell'attestato delle attività svolte dal volontario con l'indicazione del livello delle prestazioni rese ovvero: eccellente, ottimo, buono, discreto;
- per i volontari
- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
8. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
9. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del Settore di competenza che deve:
- accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con le modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
10. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
11. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'Albo che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.
- 

ART. 10
MEZZI ED ATTREZZATURE

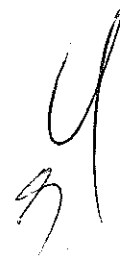
1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica.
2. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico.
3. L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

ART. 11
CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora da esse possa derivare un danno per il Comune, vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

ART. 12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.



INDICE	
Art. 1	DEFINIZIONE DI VOLONTARIATO
Art. 2	VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Art. 3	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 4	AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5	ISTITUZIONE DELL'ALBO DEL VOLONTARIATO
Art. 6	REQUISITI RICHIESTI AI CITTADINI VOLONTARI CIVICI
Art. 7	ISCRIZIONE ALL'ALBO
Art. 8	CANCELLAZIONE DALL'ALBO
Art. 9	DISCIPLINA APPLICATIVA
Art. 10	MEZZI ED ATTREZZATURE
Art. 11	CONTROLLI
Art. 12	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI